Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Alcuni importanti chiarimenti in materia di benzopirene

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Il benzo(a)pirene costituisce il componente più tossico dei cd. IPA (idrocarburi policlinici aromatici) ed è una sostanza altamente cancerogena, tanto che è stata inserita dallo IARC nel gruppo 1 per pericolosità ("cancerogeno per l'uomo"). Si tratta di una sostanza originata dalle combustioni delle industrie e delle auto, e che viene veicolato nei polmoni dalle polveri sottili. In generale, la sostanza di che trattasi può essere assorbita nell'organismo per inalazione, attraverso la cute e per ingestione, e l'esposizione ripetuta o a lungo termine può causare danni molto importanti alla salute umana.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il benzopirene, inoltre, è genotossico, e quindi capace di produrre mutazioni genetiche.
Questo, sul piano fattuale.

Sul piano normativo, si evidenzia che per tramite del decreto ministeriale del 25 novembre 1994 fu deciso che per le aree urbane a maggior rischio di inquinamento ed elencate all'allegato III del decreto medesimo Torino, Genova, Brescia, Milano, Padova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Parma, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Cagliari), le autorità competenti, enti locali e regione, dovessero «predisporre sistemi permanenti di monitoraggio delle concentrazioni» di benzene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e polveri sottili PM10 «entro il 30 settembre 1995», secondo i criteri definiti nel decreto. Al contempo, il citato decreto ministeriale all'allegato IV, fissava, per il benzo(a)pirene, a cui si fa generalmente riferimento come indice di esposizione proprio a cagione della sua pericolosità, un obiettivo di qualità, vincolante, pari a 1 ng/m3 come valore medio annuale, da rispettare a partire dal 1° gennaio 1999.
Trattavasi, all'evidenza, di una della previsioni più avanzate in ambito europeo, e più rispettose del principio di precauzione cristallizzato nell'articolo 174 del Trattato.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il D.lgs. 3 agosto 2007, n. 152, recante "Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente", facendo salvo il suddetto obiettivo di qualità per i livelli di benzo(a)pirene nelle medesime aree urbane, stabiliva che le regioni e le province autonome individuassero le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti avessero superato il rispettivo valore obiettivo, evidenziando le aree di superamento e le fonti che avessero contribuito al superamento, e che nelle zone e negli agglomerati così individuati adottassero le misure necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012, con priorità per le misure che intervengono sulle principali fonti di emissione.

In sintesi, da un lato il D.lgs. n.152/07, richiamando il DM 25.11.94 faceva salve le norme più restrittive le aree urbane con oltre 150.000 abitanti (art.3 comma 5) per le quali veniva quindi confermato l'obbligo di rispettare l'obiettivo di qualità a partire dal 1° gennaio 1999.
Dall'altro, fissava il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012 solo per le aree urbane con popolazione inferiore ai 150.000 abitanti e comunque meno inquinate.

Il D.gls 13 agosto 2010 n.155 recentemente approvato, era, ed è attuativo della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità del'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. La normativa in parola, quindi - né poteva essere diversamente, dal momento che il precedente decreto legislativo n.152/07 risultava perfettamente conforme alla normativa comunitaria che aveva inteso recepire – non intendeva normare il benzopirene, bensì altri inquinanti.

La Direttiva 2008/50/CE non prevedeva che fosse necessario armonizzare le previsioni ivi contenute con quelle della Direttiva 2004/107/CE che normava fattispecie affatto diverse. Non a caso, al quarto "considerando" la Direttiva in parola testualmente recita: "Quando sarà stata maturata un'esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva 2004/107/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, si potrà prendere in considerazione la possibilità di incorporare le disposizioni di tale direttiva nella presente direttiva".
La circostanza è significativa in forza delle considerazioni che seguono.

Come noto, il D.lgs 13 agosto 2010 n.155 ha abrogato il D.lgs. 3 agosto 2007 n.152, proprio al dichiarato fine di armonizzare le due normative. Nel fare ciò – ed è invero questo il profilo di grave criticità che si rinviene - ha eliminato la previsione che fissava al 1° gennaio 1999 quale data a partire dalla quale non doveva essere superata la media annua di 1 nanogrammo a metro cubo di benzo(a)pirene nelle aree urbane con più di 150.000 abitanti, posticipando al 1° gennaio 2013 l'entrata in vigore di una norma, che statuisce, per l'appunto, il limite di 1ng/m3, presente nella legislazione italiana sin dal 1999.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Chiaro, sotto questo profilo, è il peggioramento della legislazione ambientale in materia di qualità ambientale e tutela della salute umana.

Ma vi è di più. Il D.lgs. 3 agosto 2007 n.152, all'art.3 comma 5 recitava nei termini che seguono: "*Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento, al quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati*".

Come si vede laddove la previgente disciplina fissava il limite di 1ng/m3 come obiettivo di qualità avente valore cogente, anche sotto il profilo penale, la norma introdotta dal Legislatore delegato del 2010 non solo ne rimanda di ben due anni l'applicazione, ma definisce il limite in parola quale valore obiettivo, non vincolante.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 5 dicembre 2010

[1] Vds. in merito "Il sistema di Barcellona 2 a cura di e so le disposizioni per la difesa del mare: analisi legislativa e tecnico – amministrativa - Parte Prima –" a cura di Cristian Rovito su www.dirittoambiente.net.;

[2] La Commissione europea ha indicato tre strumenti comuni che sta sviluppando con numerose e diversificate iniziative: un sistema di sorveglianza marittima, una pianificazione dello spazio marittimo e una rete di osservazione e di dati relativi all'ambiente marino;

[3] Ricordiamo alcune abbreviazioni di sistemi e sottosistemi operativo – tecnologici: ERA-NET (MARINERA, MARIFISH, AMPERA, ECORD, CIRCLE, MARTEC, TRANSPORT), ERA-NET + (BONUS), piattaforma tecnologica (WATERBORNE) e reti d'eccellenza (MGE, MARBEF, EUROCEANS, VISIONS);

[4] Il "Marine Core Service" è l'annessa componente oceanica;

[5] European Marine Observation and Data Network;

[6] E' stato fondamentale se non determinante l'apporto degli organismi internazionali direttamente e indirettamente interessati alle attività marittime: CIEM – Consiglio Internazionale per l'esplorazione del mare; UNEP/MAP, IMO, ILO, IPPC Change, etc.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)